

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01316/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2025, proposto da Telequattro S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Guerrini, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Verona, al viale Nino Bixio n. 22/a e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

Direzione Generale per il Digitale e Le Telecomunicazioni - Istituto Superiore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Grp Reti S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Magliaro e Eleonora Zazza, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, al viale Giuseppe Mazzini n. 73 edomicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Tvp Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Angioletto Calandrini, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via Amiterno n. 2 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione,

1) della determinazione 20 novembre 2024 comunicata in pari data da parte della Dirigente della Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di rigetto della richiesta di esclusione dalla procedura per l'erogazione dei contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 di GRP Reti s.r.l. con il marchio "GRP VERA TV" e TVP Italy s.r.l. con il marchio "VERA TV";

2) del decreto 20 novembre 2024, prot. 0023974, del Direttore Generale della Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato sul sito del Ministero, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse all'erogazione dei contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 alle emittenti televisive a carattere commerciale per l'annualità 2024 e relativi allegati, nella parte in cui ha ammesso GRP Reti s.r.l. con il marchio "GRP VERA TV" e TVP Italy s.r.l. con il marchio "VERA TV";

3) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione e anche non conosciuto; con consequenziale condanna alla riformulazione della graduatoria de qua includendo la ricorrente nell'elenco delle prime cento emittenti collocate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Grp Reti S.r.l. e di Tvp Italy S.r.l.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso all'esame del Collegio, la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l'annullamento previa concessione di misura cautelare;

Vista la dichiarazione resa dalla parte ricorrente in data 8 febbraio 2025 con la quale la stessa, sul presupposto che *“il profilo del periculum sia connesso anche al mancato conseguimento di vantaggi economici e che, anche tenuto conto delle difese avversarie, la complessità della controversia suggerisca che la questione sia approfondita in sede di cognizione piena”*, ha rinunciato alla decisione sulla istanza cautelare, instando per una sollecita decisione di merito ed contestualmente insistendo nella propria istanza di integrazione del contraddittorio nella forma dei pubblici proclami;

Premesso ancora che alla Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2025, preso atto della suddetta dichiarazione, la causa è stata trattenuta in decisione;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami pedissequa al ricorso;

Ritenuto necessario – pur riservata alla sede di merito il vaglio sulla corretta instaurazione del contraddittorio – disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti a tutti i soggetti collocati nella graduatoria per l'annualità 2024 ex D.P.R. n. 146/2017 approvata con il decreto 20 novembre 2024, prot. 0023974 impugnato, come richiesta dalla parte ricorrente;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i suddetti controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese

e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo economico), dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo nonché della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi

reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto di fissare per la discussione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 ottobre 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- dà atto della rinuncia alla domanda cautelare;
- dispone integrarsi il contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
- fissa per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 21 ottobre 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE
Monica Gallo

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO